

## DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Ai fini dell'applicazione del contributo previdenziale INPS di cui all'art 2 comma 18 della Legge n° 335/95 per i lavoratori iscritti SOLO successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, il MASSIMALE ANNUO della base contributiva è pari nel 2019 a € 102.543,00.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ cod. fisc. |\_\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_

### DICHIARA alternativamente una delle due scelte:

- o di essere iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria, dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ e che pertanto dalla data del 01 gennaio 1996 risulta nella condizione di lavoratore “nuovo iscritto”, **privo** di anzianità contributiva nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95, con diritto al prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo che per l'anno 2019 è pari a **€ 102.543,00**

Firma \_\_\_\_\_

- o di essere iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ e che pertanto dalla data del 01 gennaio 1996 risulta nella condizione di lavoratore “vecchio iscritto” **con** anzianità contributiva nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95, **ma di aver esercitato l'opzione per il sistema contributivo**, con diritto al prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo che per l'anno 2019 è pari a € 102.543,00.

Firma \_\_\_\_\_

### Dichiarazione riservata per gli assunti in corso d'anno

- o Dichiaro di **aver superato** il massimale contributivo annuo previsto dall'art. 2, comma 18 della L. 335/95, fissato per l'anno 2019 in € 102.543,00 e pertanto autorizza questa Azienda **a non operare** la trattenuta contributiva.

Allega comunicazione del precedente datore di lavoro attestante la retribuzione assoggettata I.V.S..

Firma \_\_\_\_\_

oppure

- o Dichiaro di **non aver superato** il massimale contributivo annuo previsto dall'art. 2, comma 18 della L. 335/95, fissato per l'anno 2019 in € 102.543,00 e pertanto autorizza questa Azienda **ad operare** la trattenuta contributiva.

Allega comunicazione del precedente datore di lavoro attestante la retribuzione assoggettata I.V.S..

Firma \_\_\_\_\_

### NOTA PER TUTTI LAVORATORI NUOVI ISCRITTI E PER GLI AMMINISTRATORI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA:

#### Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto si riserva di comunicare ogni variazione che possa determinare l'accredito di contributi ante 1996 (es. per operazioni di riscatto) e quindi il venire meno della qualifica di nuovo iscritto con le conseguenze legate all'inapplicabilità del massimale.

Firma \_\_\_\_\_

In allegato si unisce copia dell'estratto contributivo INPS.

## Massimale art. 31, c. 14, L. 41/86; art. 2, c. 18, L. 335/95

I contribuiti INPS non incontrano limiti di retribuzione massima imponibile, salvo in due casi:

1. Per i contribuiti obbligatori dovuti per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie
2. Per i lavoratori già iscritti alla data del 31/12/1995 che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione.

Solo in questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi fissato, **per il 2019, in € 102.543,00.**

Tale massimale rappresenta anche il limite massimo di retribuzione pensionabile ed ha effetto sui periodi contributivi (e sulle quote di pensione) successivi alla prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.

La parte di retribuzione eccedente il massimale, qualora destinata al finanziamento di fondi pensione, gode di uno speciale regime contributivo.

### Precisazioni

**1)** Il datore di lavoro non può conoscere a prescindere, in quale ipotesi si trova il dipendente;

**2)** Il datore deve sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) solamente la quota di retribuzione fino al massimale annuo, controllando mensilmente. Il tetto non riguarda pertanto le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale.

Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.

**3)** Nel caso di successione di differenti rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti devono essere cumulate ai fini dell'applicazione del massimale.

**Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni corrisposte dai precedenti datori di lavoro.**

Anche nel caso di due rapporti di lavoro simultanei le relative retribuzioni si cumulano. I due datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile viene determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore deve fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per effettuare le relative operazioni (Circ. INPS 7 settembre 1996 n. 177).

**4)** Il massimale non si applica se il lavoratore, anche iscritto dopo il 31 dicembre 1995, acquisisce un'anzianità contributiva anteriore a detta data, tramite riscatto o accredito figurativo (Circ. INPS 17 marzo 2009 n. 42).

**5)** Per individuare il massimale contributivo applicabile nell'ipotesi in cui l'indennità sostitutiva del preavviso si riferisca ad un periodo a cavallo di due annualità, occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno (Mess. INPS 30 dicembre 2003 n. 159). Se, ad esempio, l'indennità sostitutiva si riferisce al periodo 1° dicembre 2016-31 gennaio 2017, si applica il massimale contributivo:

- del 2016, per la parte relativa a dicembre 2016

- del 2017, per la parte relativa a gennaio 2017

Inoltre, se l'indennità determina per l'anno 2016 il superamento del massimale contributivo, la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a contribuzione.

**6)** I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 1, c. 280, L. 208/2015).